

**Spett.le Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
p.c. Prefetto di Brindisi**

Istanza di accesso agli atti.

I sottoscritti nella loro qualità di Consiglieri comunali del Comune di Brindisi

premessi che

- con istanza in data 25.10.2023 la MSC CRUISES S.A. ha chiesto alla Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale una concessione di aree, strutture e beni per la gestione di terminal croceristici nei porti di Bari e Brindisi;
- da tale istanza emerge che l'intendimento della MSC CRUISES S.A. è quello di realizzare un nuovo terminal soltanto presso il porto di Bari (che ne è già dotato) e non presso il porto di Brindisi (che ne è privo);
- nel formulare la richiesta di concessione, la MSC CRUISES S.A. ha posto un divieto, **preventivo e generalizzato**, di ostendere a chicchessia la documentazione allegata alla propria istanza, motivando siffatta richiesta per il caso di indizione di una procedura comparativa (che, tuttavia, non risulta posta in essere) e dichiarando, altresì, con evidente contraddizione, il proprio impegno a gestire ogni attività nel pieno rispetto dei **principi di trasparenza**, non discriminazione e parità di trattamento;
- con riguardo alla istanza ed alla successiva integrazione (protocollata il 29.11.2023 al n. 20230037372) dalla MSC CRUISES S.A., Michelangelo Greco in data 29.11.2024 (e poi con sollecito del 16.12.2024) ha chiesto di poter accedere ai relativi atti, dichiarando espressamente il proprio interesse in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Brindisi;
- subito dopo il sollecito, il Sig. Segretario Generale, Dott. Tito Vespasiani, si è premurato di riscontrare immediatamente la richiesta del Consigliere Michelangelo rigettandola, in conformità con le indicazioni della MSC CRUISES S.A.;
- ai fini del rigetto il Sig. Segretario Generale ha addotto una congerie di motivazioni, che tuttavia non si attagliano al caso di specie;
- il Dott. Vespasiani ha invero trattato la suddetta istanza di accesso come se fosse stata presentata da un quisque de populo, trascurando totalmente di considerare il ruolo istituzionale e le prerogative che la legge riconosce ai Consiglieri comunali;
- l'accesso dei Consiglieri comunali agli atti amministrativi, disciplinato dall'art. 43, comma 2, d. lgs. n. 267/2000, prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e dalla titolarità del diritto "muneris causa" discende l'assenza dell'onere della motivazione da parte del consigliere;
- il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere, e che il consigliere comunale "non è tenuto a specificare i motivi della richiesta;
- per ius receptum i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato senza alcuna limitazione; pertanto una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa;

-quanto alla riservatezza degli atti, essa viene ritenuta tutelata dall'art. 43, comma 2, d. lgs. n. 267/2000 secondo cui i consiglieri "sono tenuti al segreto nei casi specificamente i determinati dalla legge"

-il Consiglio di Stato ha, infatti, sancito che "... essendo i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza dei terzi, non sussiste, all'evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere inibito l'accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi";

-l'ampia latitudine oggettiva del citato art. 43, comma 2, e la specificità del titolo che abilita i Consiglieri all'esercizio del diritto di accesso, rispetto a quello generale di cui alla legge n. 241/90, non consentono di apporre alla predetta facoltà conoscitiva limitazioni che non siano espressamente contemplate dalla pertinente disciplina legislativa; pertanto il diritto di accesso del consigliere comunale non conosce i vincoli e le limitazioni previsti dall' ordinario accesso di cui alla legge n. 241/1990, ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi;

- la posizione coloro che potrebbero opporsi all'accesso (cui la legge accorda come protezione l'obbligo del segreto a carico del consigliere comunale, con possibilità di far valere nelle sedi competenti la violazione di tale obbligo) non è configurabile come quella di un vero e proprio controinteressato (CdS, sez V, n. 5264/2007);

tutto ciò premesso


i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono, ai sensi dell'art. 43, comma 5, d. lgs. 267/2000 e, ove occorra, anche ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 33/2013, di accedere alla documentazione allegata dalla MSC CRUISES S.A. alla istanza del 25.10.2023 ed alla successiva integrazione protocollata il 29.11.2023 al n. 20230037372, con esclusione dei documenti eventualmente contenenti segreti commerciali dell'operatore economico;

chiedono altresì che vengano spiegati e chiariti i motivi e le ragioni (ove mai esistenti) per i quali quanto richiesto in concessione dalla MSC CRUISES S.A. non abbia formato oggetto di procedura di evidenza pubblica né di procedura comparativa.

Si resta in attesa di cortese e sollecito cenno di riscontro, evidenziando che, in difetto, decorsi i termini di legge dalla ricezione della presente, saranno adite vie legali in tutte le sedi competenti.

Brindisi, 23.12.2024

firme


Maurizio Romano
V. GUARANDA
Elisabetta
Elisabetta Giannone
G. (INDEFINITE)
J. (ATTIVA BRINDISI)
Roberto (MOD. 55122)
Piero (BBG-AVS)
Francesco (PD)
Alessandro (PD)
Daniele (PD)
L. (MOD. 55122)